26 gennaio 2016 ore 10 - Spazio Oberdan

LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI A SCOPO DI SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE: UNO SGUARDO GIURIDICO

Avv. Silvia Belloni

GLI ARTICOLI 1 E 3 DELLA RISOLUZIONE PREVEDONO LA DEFINIZIONE PIÙ DIFFUSA DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Articolo 1: Ai fini della presente Dichiarazione l'espressione "violenza contro le donne" significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà,che avvenga nella vita pubblica o privata.

Articolo 3: La violenza contro le donne riguarda principalmente:

c) la violenza fisica, sessuale e psicologica che si produca nella comunità in generale, compreso lo stupro, l' abuso sessuale, le molestie e l'intimidazione sul posto di lavoro, nelle istituzioni educative e altrove, la tratta delle donne e la prostituzione forzata.

Convenzione di Istanbul L. 27.6.2013 n. 77 ratifica Italia, entrata in vigore 1.8.2014, sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Articolo 3

a) Con l'espressione violenza contro le donne s'intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere, che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata;

d) L'espressione violenza contro le donne basata sul genere designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato.

TRATTA DI ESSERI UMANI E SFRUTTAMENTO PROSTITUZIONE

Decreto Legislativo 20.2.1958 n. 75 "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui" Legge Merlin

Legge 11.8.2003 n. 228 "Misure contro la tratta di persone" artt. 12 e 13

Decreto Legislativo 4.3.2014 n. 24 "Attuazione della Direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime"

Decreto Legislativo 15.12.2015 n. 212 (in vigore il 20.1.2016) "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo del 25.10.2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato"

LEGGE MERLIN ART. 3 norma di contrasto nella tratta alla prostituzione

- Comma 6 “chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro stato… al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza...”
- Comma 7 “chiunque esplichi un’attività in un’associazione od organizzazione dedita al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero… agevoli o favorisca l’azione o gli scopi delle predette associazioni e organizzazioni”
- Comma 8 “favoreggiamento o sfruttamento”
- Per tutte le ipotesi pena: reclusione da 2 a 6 anni.

DECRETO LEGISLATIVO 24/2014

- Recepisce direttiva 2011/36/UE fondamentale perchè
- Approccio globale incentrato sui **diritti umani**
- Introduce e amplifica il concetto di **vittima vulnerabile**
- Invita ad adottare una **prospettiva di genere** nella lotta al contrasto della tratta
- Prevede assistenza, sostegno e **risarcimento** per le vittime
- Introduce **formazione** operatori

Art. 600 c.p. Riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù

Art. 601 c.p. Tratta di persone. Originariamente previsto per il commercio di schiavi di inizio secolo, secondo un fenomeno molto diverso anzi inverso rispetto a quello attuale: deportazione di donne bianche verso paesi coloniali al fine di far loro esercitare la prostituzione.

Modificato ex decreto legislativo 24/2014

Art. 602 c.p. Acquisto o alienazione di schiavi

Art. 600 c.p. riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

- Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni sessuali…è punito con la reclusione da 8 a 20 anni.
- Condotta: violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 601 c.p. tratta di persone

Chiunque recluta, introduce nel territorio, trasferisce al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita persone in stato di schiavitù o esercita le stesse condotte su persone mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di situazioni di vulnerabilità, inferiorità fisica psichica o di necessità o mediante promessa o dazione di denaro al fine di indurre o costringere a prestazioni sessuali…è punito con la reclusione da 8 a 20 anni.

Art. 602 c.p. acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo 601, acquista o alinea o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da 8 a 20 anni

Decreto legislativo 15.12.2015 n. 212
Diritto alle informazioni: personale

- Presenza sul territorio di strutture sanitarie, casa famiglia, centri antiviolenza, case rifugio (Legge 119/2013)
- Art. 90 ter c.p.p. "Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione"
- Per delitti commessi con violenza alla persona
- Tutela vittime: **protocollo** sulle notifiche e le richieste
- Informazioni **effettive,** non burocratiche

Decreto legislativo 15.12.2015 n. 212
Protezione vittima vulnerabile

- Riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni vittima anche al di fuori dei casi di assoluta indispensabilità
- Diritto all'interprete durante le udienze per vittima che non conosce la lingua italiana E traduzione atti o parti di atti. A Milano si sta pensando a **elenco interpreti speciali per vittime vulnerabili**
- Trasmissione querele per reati commessi in altri Stati Unione Europea attraverso Procuratore Generale Corte Appello

INDAGINI PRELIMINARI

Vittima vulnerabile è persona informata sui fatti

Arresto in flagranza obbligatorio, misure cautelari: obbligo comunicazione revoca o modifica, notifica richiesta archiviazione. , esame protetto p.o. in dibattimento, incidente probatorio vittima

DIBATTIMENTO

Vittima si può costituire parte civile. Patrocinio s.s.

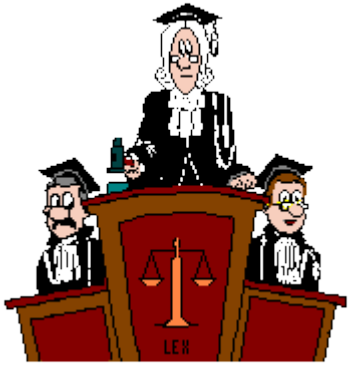

RUOLO DELLA VITTIMA

Costituzione di parte civile